

Roma 10 Febbraio 2009

**Ministero
delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali.**
Via XX Settembre, 20
00187-Roma
Capo di Gabinetto
Dott. Giuseppe Ambrosio

**Ministero
del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali.**
Via Veneto 56
00187 - Roma
Capo di Gabinetto
Dott. Caro Lucrezio Monticelli

Nei giorni scorsi, alcune Aziende Sanitarie Locali, hanno richiesto a diverse nostre associate, il pagamento entro il 31 gennaio 2009 di una tariffa forfettaria annua ai sensi del decreto legislativo n. 194 del 2008 di recente pubblicazione, attuativo del Reg. Ce n. 882/2004 riguardante i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Il decreto legislativo prevede, infatti, l'obbligo da parte degli Operatori del comparto alimentare del pagamento di una tariffa, al fine di finanziare i controlli di conformità sopra citati.

Il decreto pone, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi circa il suo ambito di applicazione: non è chiaro, in vero, quali siano i soggetti passivi della tassazione ed in particolare se la stessa sia rivolta indistintamente a tutti gli operatori del settore alimentare oppure esclusivamente agli operatori del settore zootecnico alimentare.

Da una attenta lettura del regolamento comunitario n. 882 del 2004, da cui il decreto trae origine, appare chiaro l'interesse della Comunità Europea alla tutela della "salute e del benessere degli animali quali fattori importanti per la qualità e per la sicurezza degli alimenti".

Il settore interessato sembra essere, dunque, quello zootecnico nel quale rientrano tutte le attività inerenti la produzione di alimenti di origine animale (carni, uova, latte, pesce,

selvaggina...) comprensiva di tutte le fasi della produzione, dai mangimi, alla macellazione, al confezionamento ecc.


Tale interpretazione, inoltre, sembra essere confortata dal disposto di cui all'articolo 1.2 del Regolamento Ce 882/2004 che espressamente vieta l'applicazione del Regolamento medesimo ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle norme sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli.

Si ritiene, dunque, che il decreto legislativo n. 194/ 2008, abbia erroneamente allargato l'ambito applicativo del Regolamento Comunitario, inserendo una norma di chiusura (l'Allegato A sezione 6) nella quale sono inclusi, tra i soggetti passivi della tassazione, tutti gli "Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del Reg. CE 882/04".

Alla luce di quanto sopra, dunque, sono risultate alquanto discutibili le richieste di pagamento da parte delle Aziende sanitarie locali ai soggetti che operano nel settore dell'olio di oliva; tali eventi, hanno infatti immediatamente destato l'attenzione della stampa di settore.

Tutto ciò premesso, si richiede l'immediato intervento sia del Ministero delle politiche agricole e forestali che del Ministero della salute, nel senso di definire l'ambito applicativo delle norme in oggetto con esclusione di tutti i soggetti che operano "nell'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli" per i quali è già prevista una rigida normativa in materia di controlli.

In attesa di un gentile riscontro, si inviano cordiali saluti.


UNAPROL
Consorzio Olivicolo Italiano

AIFO
Associazione Italiana Frantoi Oleari

